

Sent. n. 93/2024 pubbl. il 03/06/2024
Rep. n. 101/2024 del 03/06/2024

RG 40/2024 LIQ. CONTR.
SUB. 1 – TONETTO M.
SUB. 2 – TARDIVO I.
SUB. 3 – TONETTO G.

PROC. UNIT. 15-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 03.06.2024

Alfio

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri *presidente*
dr. Lucio Munaro *giudice relatore*
dr. Petra Uliana *giudice*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 15-1/2024 r.g.
promossa da

Tonetto Carni & Gastronomia s.n.c. di Gino & C.

- ricorrente -

con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

e autonomamente da

Ivana Tardivo

Gino Tonetto

- ricorrenti -

con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

Marta Tonetto

- ricorrente -

Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5daf6e857
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 3fb9c29a3338958



Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3f75



con l'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La *Tonetto Carni & Gastronomia s.n.c. di Gino & C.*, quale *debitore* ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'*apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni* (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché la *sede legale* della debitrice *risultante dal registro delle imprese* si trova a Fontanelle.

3. La relazione redatta dall'OCC, e allegata al ricorso, contiene:

- una valutazione positiva sulla *completezza e attendibilità* della *documentazione depositata a corredo della domanda* (art. 269.2 cci);
- l'illustrazione della *situazione economica, patrimoniale e finanziaria* della debitrice (art. 269.2 cci).

4. Dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione offerta emerge chiaramente lo *stato di sovraindebitamento* ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché la ricorrente:

- non è *assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza* (art. 2.1, lett. c, cci);
- ha debiti per la somma complessiva di € 275.862,97, a fronte di un patrimonio societario il cui *valore contabile è pari a zero* (così la relazione dell'OCC);
- vi sono soltanto dei valori patrimoniali riferibili ai soci;
- manca la liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle *procedure di cui al titolo IV* del cci (art. 270.1 cci), e cioè la *ristrutturazione dei debiti del consumatore* e il *concordato minore*.

6. A norma dell'art. 270.1 cci, *la sentenza di apertura della liquidazione controllata della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili*, che nel caso di specie sono *Ivana Tardivo, Gino Tonetto e Marta Tonetto*.

Ciò significa che la liquidazione controllata nei confronti dei soci



illimitatamente responsabili – previa instaurazione del contraddittorio ex art. 256 cci (richiamato dall'art. 270.1 cci) – deriva automaticamente dalla sentenza cit., i cui effetti si propagano ai soci per volontà di legge, a prescindere dalla volontà di costoro.

Conseguentemente, i ricorsi ex artt. 268 ss. cci autonomamente proposti dai soci *Ivana Tardivo, Gino Tonetto e Marta Tonetto* sono superflui e dunque inammissibili per difetto di interesse ad agire (art. 100 cpc). Essi infatti mirano a un effetto – l'apertura della propria liquidazione controllata – che si produce già automaticamente in virtù della sentenza di apertura della liquidazione controllata della società. La proposizione di tali ricorsi di fatto consente logicamente di evitare l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci.

Lo stato di crisi o di insolvenza ex art. 2.1, lett. c, cci va accertato solo con riguardo alla società, dovendosi logicamente applicare il principio (sancito dalla migliore dottrina e della Cassazione) secondo cui l'insolvenza va accertata solo con riguardo alla società, poiché è quest'ultima insolvenza a determinare il fallimento del socio come conseguenza automatica della sua illimitata responsabilità per i debiti sociali, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, di un suo stato di insolvenza personale (per tutte, Cass. n. 4705/2006).

7. L'indicazione dei *limiti* ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinquies.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della *liquidazione del patrimonio* impone al giudice di fissare col decreto i *limiti* di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al *mantenimento* del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.

Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata di:
 - *Tonetto Carni & Gastronomia s.n.c. di Gino & C.*;
 - *Ivana Tardivo*;



➤ *Gino Tonetto,*
➤ *Marta Tonetto,*

- dichiara inammissibili le domande proposte autonomamente da *Ivana Tardivo, Gino Tonetto e Marta Tonetto,*
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e l'avv. Luca Carmelo Ficuciello quale liquidatore;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone che il liquidatore curi l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale, la sua pubblicazione presso il registro delle imprese e la sua trascrizione presso gli uffici competenti.

Treviso, 28.5.2024

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciari

Registrato a Treviso
il
n.....
serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

Firmato Da: CASCIAIRRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774bf2c987bd7039f5ca1de857
Firmato Da: LUCIO MUNARO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 31b9c29a3338958



Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6ef4956fb3f75

